



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 febbraio 2015

Prot.492/GE/df

Al Signor Presidente

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Reggio Emilia

Via Martiri di Cervarolo, 74,

42122 Reggio Emilia

Oggetto: Dipendente amministrazione pubblica – abilitazione all'esercizio della professione per incarichi di progettazione ex art. 90, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e norma speciale ex art. 5 DM 37/2008 –iscrizione obbligatoria al Collegio.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 7 gennaio u.s., in merito alla riflessione svolta per un dipendente pubblico circa le attività professionali, previste dall'art. 90, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., svolte da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alle attività di progettazione degli impianti ex art.5 D.M. n. 37/2008. In aggiunta a quanto correttamente già esteso dal Collegio, si esprime quanto segue.

L'art. 90, comma 4, D.Lgs. 163/2006, che ha sostituito l'art. 17, co. 2°, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, già modificato dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n. 415 (cd. "Merloni ter"), afferma che: "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione".

In tal senso, "l'attività di progettazione e direzione lavori affidata al personale delle amministrazioni appaltanti nell'ambito della esecuzione di opere pubbliche di pertinenza delle stesse non è assimilabile a quella libero professionale, ma si configura piuttosto quale attività professionalmente qualificata, dovendosi distinguere tra attività "interna" ed "esterna", a seconda che alle relative prestazioni provvedano uffici pubblici o soggetti privati. Nel caso di attività "interna", questa va riferita alla amministrazione cui appartengono i dipendenti addetti ai relativi uffici e costituisce una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, tale da non giustificare la pretesa ad un autonomo e specifico compenso" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/07/2002, n. 1353).

Quindi, l'attività di progettazione del dipendente pubblico viene riconosciuta solo ed esclusivamente nell'esercizio delle mansioni proprie dell'ufficio, dal quale dipendono ed a determinate condizioni.

Tuttavia, non è corretto affermare superflua l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, dato che la norma in questione segue un principio generale (riportato nel primo periodo dell'art. 90, comma 4°), ai sensi del quale il progettista deve possedere l'abilitazione professionale.

Si segnala, che l'attuale formulazione dell'art. 90, comm 4, non comprende dal novero dei soggetti abilitati alle attività di progettazione i tecnici diplomati, impegnati per almeno un quinquennio nell'esercizio di analoghi incarichi, ritenuto dalla "Legge Merloni" equipollente.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 febbraio 2015

Prot.492/GE/df

E' significativo che, in tali sensi, si sia modificato il testo originario della norma, come introdotta dalla legge n. 216/1995, che prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare il carattere non decisivo, ai fini dell'oggettiva affidabilità della prestazione, di detta iscrizione. Così come è significativo che il testo novellato sui lavori pubblici non comprenda i tecnici diplomati con almeno un quinquennio di esperienza in analoghi lavori nello svolgimento del proprio servizio, sempre che assunti in epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge n 415/1998. I progetti redatti all'interno della pubblica amministrazione devono essere firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione a norma dell'art. 90, c. 4 del Codice dei contratti pubblici. Non vi è l'obbligo di iscrizione all'albo professionale.

Tuttavia, resta comunque vigente l'art. 253, c.16 del Codice degli Appalti, il quale dispone: *“i tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”*. Vale, altresì, notare che tutta la problematica relativa alla iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici non ha rilievo sotto il profilo ora in esame.

Deriva da tali premesse la conseguenza che, nel caso della progettazione interna, la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta *“ratione officii”* e non *“intuitu personae”* e si risolve *“in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego”* (Cass.Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione.

A ciò, va aggiunto che le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione e la contabilità dei lavori, in quanto attività tecniche amministrative connesse alla progettazione, *“rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione, prima dell'ex art.17 della Legge n. 109/94 e s.m.i. ed ora degli artt. 90 e 91 del d.lgs n 163 del 12 aprile 2006 e quindi degli artt. 50 e 66 del D.P.R.554/1999 in quanto non compresi tra gli articoli abrogati dall'art. 256 dello stesso Codice”* (così, AVCP, Deliberazione n. 182 del 12/06/2007). D'altronde, le attività ritenute connesse con quelle di progettazione sono ricordate a più riprese sia all'art. 91 sia all'art. 92 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Tuttavia, il principio di cui all'art. 90, comma 4, D.Lgs. 163/2006, in quanto principio generale, non è applicabile a *“tutte”* le attività tecnico-professionali, previste dalla legislazione speciale in materia tecnica. Tanto vale, ad esempio, per le attività di prevenzione antincendio, le quali, in quanto previste dalla legislazione speciale, presuppongono, non già l'abilitazione professionale, quanto l'iscrizione all'albo professionale (vedi, ad esempio L. 818/1994).

Allo stesso modo, il principio derogatorio va esteso alla legislazione speciale in materia di progettazione degli impianti, nelle ipotesi tassative elencate al comma 2 dell'art. 5 Dm 37/2008.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 febbraio 2015

Prot.492/GE/df

L'art. 5 comma 1 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 stabilisce che “*Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:*

*a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;*

*b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;*

*c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;*

*d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;*

*e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;*

*f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigor/ora;*

*g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;*

*h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10...(omissis)....”.*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 febbraio 2015

Prot.492/GE/df

Per quanto sopra esposto, la progettazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, nei casi tassativamente indicati dalle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'art. 5, deve essere redatta da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Tale prescrizione si configura quale norma speciale e, in quanto tale, deroga il principio generale contenuto al comma 4 dell'art. 90 D. Lgs. 163/2006.

Anche il Mi.S.E., in un parere del 4 luglio 2012 reso per la C.C.I.A.A. di Napoli, ha rappresentato che, secondo l'articolato di cui all'art.5, *“in taluni specifici casi (vedere comma 2) il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso)”* e che *“l'art.5 prevede espressamente - in casi specifici- che il progetto debba essere redatto da soggetto terzo espressamente abilitato (cioè iscritto al relativo Albo professionale)”*.

Anche con l'uso del concetto di *“terzietà”*, il Mi.S.E. ha ritenuto che determinate caratteristiche di tutela e salvaguardia dell'interesse primario, che si individua agevolmente nella sicurezza generale e nella pubblica incolumità, fossero assicurate attraverso la competenza tecnica specifica del professionista iscritto all'albo professionale, nei limiti delle specifiche competenze, e la terzietà, in termini di autonomia e indipendenza, dell'attività di progettazione degli impianti, di cui alla casistica tassativa dell'art. 5 comma 2, D.M. n. 37/2008.

In conclusione, il dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione pubblica, inquadrato nell'area tecnica, disponendo dell'abilitazione professionale, ma non dell'iscrizione all'Albo, può firmare i progetti interni all'ente di appartenenza ovvero attendere a tutte le attività connesse alla progettazione, a norma dell'art. 90, co. 4 e dell'art. 91, co. 1 D.lgs. 163/06, ed alle condizioni stabilite dall'art. 253, co. 16, D.Lgs. 163/06. Resta salvo quanto previsto al medesimo articolo circa la competenza alla progettazione dei tecnici diplomati, *“che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415”* ed alle condizioni ivi indicate.

Al di fuori dei casi sopra descritti, le attività tecniche, rientranti nelle mansioni e nel profilo di incarico, che esulano da quelle di progettazione, di cui all'art. 90, co. 4 e art. 91, co. 1 e art. 92 D.Lgs. 163/06, ma che siano tassativamente previste, per le quali una norma speciale richieda l'iscrizione all'albo (attività di prevenzione antincendio, progettazione degli impianti ex art. 5, comma 2, D.M. 37/2008, etc.), possono essere svolte solo ed esclusivamente dal dipendente, che vanti anche l'iscrizione al relativo albo.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)